

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Parti III e IV, rispettivamente "Difesa del suolo e tutela delle acque" e "Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- la legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" ed in particolare il Capo III del Titolo III che disciplina la riforma del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- la legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani";
- la deliberazione di Giunta Regionale del 28 luglio 2003, n. 1550 recante "Indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato" e "primi elementi di indirizzo e linee guida per l'organizzazione del servizio gestione rifiuti urbani";
- Il decreto del presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006, n.49 e successive modifiche "Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio Idrico Integrato in Emilia – Romagna" ed in particolare le procedure applicative relativamente all'art.8 e art.9, rispettivamente "la componente di remunerazione del capitale investito" e "la componente canone di concessione";

Dato atto che ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. n. 10 del 2008 compete alla Giunta regionale emanare direttive per specificare le attività connesse alla nuova ripartizione delle attribuzioni previste nella riforma;

Considerato che:

- con l'emanazione della L.R. n. 10 del 2008 il legislatore regionale ha intrapreso un percorso di razionalizzazione del sistema di regolazione economica dei servizi pubblici ambientali in un'ottica tesa al risparmio e all'efficientamento;
- l'onere degli investimenti indispensabili nel breve periodo è a volte tale che gli stessi non sono tutti sostenibili finanziariamente da parte del gestore del servizio idrico integrato, e che possono verificarsi situazioni nelle quali è possibile utilizzare risorse alternative disponibili delle società delle proprietà o dei Comuni che possono rendere gli investimenti meno onerosi per gli utenti finali;
- tra i soggetti che possono finanziare gli interventi relativi ad opere del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e depurazione delle acque reflue vi sono le società delle proprietà e i Comuni;

Preso atto che i Comuni ai sensi dell'art. 157 del DLgs. n. 152 del 2006 possono realizzare (applicando la disciplina vigente in materia di contratti pubblici) gli interventi necessari per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione;

Considerato che le società delle proprietà ed i Comuni possono disporre di risorse finanziarie per il finanziamento di parte degli interventi ordinari previsti dai Piani d'Ambito;

Valutata che la condizione per la quale è ammissibile il ricorso al finanziamento reso dai suddetti soggetti diversi dal gestore del servizio idrico integrato debba essere legata al conseguimento di un vantaggio economico per l'utenza del servizio e che quindi l'intervento dovrà essere realizzato a costi inferiori a quelli ordinari;

Ritenuto necessario anche nel caso sopra descritto prevedere che tale modalità di realizzazione degli interventi possa essere attivata solo mediante apposito accordo tra Autorità d'Ambito, Gestore del servizio idrico integrato e Società delle proprietà o Comune, fermo restando che gli interventi debbano essere svolti dal soggetto gestore del servizio.

Ritenuto opportuno:

- stabilire, quale criterio a garanzia di una maggiore convenienza, qualora il finanziamento avvenga da parte delle società delle proprietà, il riconoscimento in tariffa di un tasso di remunerazione del capitale investito inferiore a quello che si avrebbe nel caso lo stesso venisse prestato dal gestore e che qualora il finanziamento avvenga da parte dei Comuni mediante ricorso al debito, che l'onerosità di tale operazione non possa essere superiore a quella che si avrebbe nel caso di finanziamenti da parte delle società delle proprietà;
- disciplinare il ricorso ad ulteriori soggetti, quali le società delle proprietà ed i Comuni, che possano farsi carico del finanziamento degli interventi in luogo del gestore del servizio, mediante una apposita direttiva ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. n. 10 del 2008;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione della sopra richiamata direttiva;

Dato atto che:

- I contenuti della direttiva sono stati presentati in sede di Cabina di Regia del 3 dicembre 2009;
- Il Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei Servizi Pubblici ha esaminato e valutato la direttiva;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Lino Zanichelli,

D E L I B E R A

- a) Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. n. 10/2008, l'allegata "Direttiva per la regolazione degli interventi finanziati dalle società delle proprietà e dai Comuni" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

DIRETTIVA PER LA REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLE SOCIETA' DELLE PROPRIETA' E DAI COMUNI

Al fine di dare attuazione al Titolo III, Capo III della legge regionale n. 10/2008, con il presente atto si forniscono alcuni indirizzi relativi alle modalità di finanziamento e realizzazione delle dotazioni impiantistiche strumentali al servizio idrico integrato anche a parziale modifica di quanto contenuto in precedenti atti di indirizzo che si intendono così modificati.

Occorre innanzi tutto evidenziare che la proprietà di tutte le opere realizzate ai sensi di questa direttiva, in quanto opere facenti parte del servizio idrico integrato, deve essere pubblica, sia che le stesse siano interamente finanziate attraverso la tariffa dell'utenza sia che siano parzialmente finanziati attraverso la fiscalità generale.

La presente direttiva ha quindi l'obiettivo di chiarire con quali modalità, oltre a quelle previste in via ordinaria attraverso il soggetto gestore del servizio idrico integrato, sia possibile finanziare e realizzare dette dotazioni impiantistiche e come debbano essere correttamente imputati i relativi costi in applicazione del metodo tariffario di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale (DPGR) n. 49/2006 ed in particolare le procedure applicative relativamente all'art. 8 (la componente di remunerazione del capitale investito Rn) e all'art. 9 (la componente canone di concessione) nei diversi casi presi in esame.

La necessità di ricorrere ad ulteriori soggetti che si facciano carico del finanziamento degli interventi può discendere dall'esigenza di una mole di interventi rilevante che potrebbe pregiudicare la sostenibilità finanziaria del Piano degli investimenti. La condizione per la quale è ammissibile il ricorso ad un soggetto diverso dal gestore del servizio idrico integrato è altresì legata al conseguimento di un vantaggio economico per l'utenza del servizio e quindi l'intervento dovrà essere realizzato a costi inferiori a quelli ordinari.

Di seguito si individuano alla lettera A) le condizioni e le modalità affinché gli interventi possano essere finanziati dalle società delle proprietà e alle lettere B) quelle affinché gli interventi possano essere finanziati dai Comuni.

A) Al fine di conseguire un sostanziale vantaggio per l'utenza sfruttando l'eventuale esistenza di una maggiore capacità di cassa delle società delle proprietà, si ritiene opportuno in questa fase definire le

modalità mediante le quali regolare la possibilità da parte delle società delle proprietà di finanziare opere del servizio idrico integrato:

Le società delle proprietà possono finanziare gli interventi relativi a opere del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. In ogni caso la realizzazione delle opere e la gestione delle stesse sono di competenza del gestore del servizio idrico integrato;

Le società delle proprietà hanno diritto al riconoscimento in tariffa dell'ammortamento e della remunerazione del capitale investito per gli interventi realizzati con tale modalità. Il capitale investito sarà remunerato con l'Interest Rate Swap (IRS) a 15 anni, rilevato quale media dei valori giornalieri nei 30 giorni immediatamente precedenti all'inizio del periodo di regolazione tariffaria e in essere al momento della sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 4);

Viene riconosciuta quale remunerazione del capitale investito per la realizzazione degli interventi il tasso IRS di cui al punto precedente senza alcun margine aggiuntivo, pertanto il margine "m" previsto all'art. 8 del DPGR n. 49/2006 sarà sempre pari a zero;

Questa modalità di realizzazione degli interventi può essere attivata solo mediante apposito accordo tra Autorità d'Ambito, Gestore del servizio idrico integrato e Società delle proprietà.

B) Per quanto riguarda i Comuni si ritiene opportuno distinguere le seguenti situazioni:

- B1) i Comuni possono realizzare (applicando la disciplina vigente in materia di contratti pubblici) gli interventi necessari per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale". In tal caso è necessario il parere preventivo di compatibilità con il piano d'ambito da parte dell'Autorità d'Ambito e la firma della convenzione con il soggetto gestore;

- B2) I Comuni possono altresì realizzare direttamente anche opere al di fuori delle zone di sviluppo urbanistico applicando la disciplina vigente in materia di contratti pubblici, a condizione che venga preliminarmente acquisito il parere favorevole dell'Autorità d'Ambito, riguardante in particolare la compatibilità con il piano d'ambito e l'assenso a prendere in consegna l'opera per metterla a disposizione del gestore del servizio idrico integrato, nonché il parere favorevole di quest'ultimo per quanto riguarda la compatibilità tecnica degli interventi in relazione ai livelli prestazionali di qualità del servizio contenuti nelle condizioni di affidamento.

In tale caso si possono attivare due differenti modalità di finanziamento:

Nel caso in cui il Comune, per la realizzazione degli interventi, utilizzi fondi dal proprio bilancio comunale destinabili a tale scopo, non verrà considerato alcun onere aggiuntivo ai fini del calcolo della tariffa di riferimento prevista dall'art. 1 del DPGR n. 49/2006;

Se invece il Comune per la realizzazione degli interventi ricorra all'indebitamento, è possibile riconoscere in tariffa un canone di concessione pari alle quote annuali di interesse e di rimborso del capitale (al netto di eventuali contributi pubblici). Tale seconda modalità è attivabile solo qualora l'importo del canone di concessione suddetto risulti inferiore o uguale alla somma del valore degli ammortamenti teorici e del tasso di remunerazione pari all'IRS a 15 anni, applicati al capitale investito netto.